

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. III bis con ordinanza n. 8934/2019 del 05.07.2019 relativo al ricorso r.g. n. 6258/2019 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web dell'Amministrazione con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019.

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione III bis, R.G.
n. 6258/2019

2. Nome del ricorrente:

DE ROMANIS LAURA, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Piraino elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Taranto n. 21, cap 00182 Roma.

2.B) Indicazione delle Amministrazioni resistenti:

- **Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t in carica.
- **M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico**, in persona del legale rappresentante pro tempore
- **M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, in persona del legale rappresentante pro tempore

Nonché contro

- **Commissione giudicatrice del corso concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche bandito**, con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, istituita con decreto della

Direzione Generale dell'U.S.R. per il Lazio, in persona del suo Presidente pro tempore, presso l'U.S.R. per il Lazio.

E nei confronti di

➤ **Angeloni Massimo**, Via Verentana 27/D 01027 Montefiascone (VT)

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti provvedimenti:

3.1. Il D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, 2 Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, nella parte lesiva della posizione della ricorrente; “

3.2. l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corsoconcorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, allegato al D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 e che costituisce parte integrante del menzionato provvedimento, nella parte in cui non contempla il nome della ricorrente;

3.3. il provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome della ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;

3.4. i provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per la ricorrente;

3.5. il giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova scritta da lei sostenuta in data 18.10.2018, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi

alla prova orale;

3.6. di tutti gli atti e i verbali della Commissione esaminatrice nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente;

3.7. per quel che occorrer possa, del bando di cui alla D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, concernente il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui ha previsto lo svolgimento della prova scritta computer based, cioè con l'ausilio di sistemi informatici;

3.8. per quel che occorrer possa, di tutti i successivi atti della procedura, ivi comprese le Istruzioni operative della prova scritta computer based, nella parte 3 in cui hanno previsto lo svolgimento della prova scritta con l'ausilio di sistemi informatici;

3.9. in parte qua, per quel che occorrer possa, del provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 del M.I.U.R. (anche nell'articolazione u.s.r. Sardegna), con cui è stato disposto il rinvio della prova scritta già prevista, per i candidati della Sardegna, come per tutto il territorio nazionale, per la data del 18.10.2018, nonché di ogni connesso atto, comportamento, provvedimento adottato dal M.I.U.R. nella parte in cui ha ratificato, avallato e/o autorizzato il rinvio della prova nella sola Sardegna senza prevedere o disporre il contestuale rinvio della prova scritta su tutto il territorio nazionale e/o nella parte in cui non ha previsto, in alternativa, un brevissimo rinvio per la sola Sardegna, tale da non incidere sul principio di par condicio, contestualità e massima concentrazione della prova scritta;

3.10. nonché di ogni atto, comportamento e provvedimento connesso, quali, solo esemplificativamente, il provvedimento M.I.U.R. del 30.10.2018 avente ad oggetto “avviso prova scritta regione Sardegna”, il provvedimento M.I.U.R. recante nuovo diario della prova scritta, per i soli candidati della Regione Sardegna, pubblicato in G.U.R.I. n. 89 del 09.11.2018 (che ha individuato la data del 13.12.2018 quale data di recupero), nonché il

provvedimento del 12.12.2018 relativo ai quadri di riferimento (criteri) della prova scritta di recupero del 13.12.2018, nonché la prova scritta del 13.12.2018, riservata ai candidati della Sardegna, tutti nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente;

3.11. in parte qua, del provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente, e ivi inclusi, ove occorra, i decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018, di nomina e composizione iniziale della Commissione;

3.12. in parte qua, della prova scritta sostenuta dalla ricorrente in data 18.10.2018 nell'aula e/o laboratorio dell'Istituto scolastico di riferimento come previsto dal M.I.U.R.;

3.13. in parte qua, del verbale della prova scritta, nella parte lesiva e/o che eventualmente può acquisire efficacia lesiva per effetto della disposta esclusione della ricorrente dalla prova orale;

3.14. nonché per l'annullamento, previa sospensione e idonea cautela ex art. 56 c.p.a., di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche ove non cognito;

4. Sunto dei motivi di ricorso:

La ricorrente adiva il Tar Lazio per chiedere l'annullamento degli atti e provvedimenti sopra indicati nella parte in cui hanno illegittimamente escluso la candidata dal concorso indetto con D.D.G. n.1259 del 2017 e di conseguenza ammettere la stessa a sostenere la prova orale e, in via subordinata veniva chiesto l'annullamento di tutti gli atti impugnati e dell'intera procedura concorsuale indetta con D.D.G. n. 1259 del 2017, previa sospensione di tutti i provvedimenti impugnati ai fini dell'ammissione con riserva della

ricorrente alle prove orali del concorso e in subordine veniva chiesta la sospensione di tutti gli atti impugnati dell'intera procedura concorsuale indetta con D.D.G. n. 1259 del 2017.

Con il ricorso introduttivo, iscritto al num. R.g. 6258/2019, la ricorrente ha lamentato gravi irregolarità nella valutazione dei propri elaborati impugnando tempestivamente gli atti sopra indicati.

In particolare, argomentava di aver inoltrato domanda di partecipazione al concorso in quanto in possesso dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 3 del bando, e di aver poi partecipato alle prove preselettive.

Con il decreto direttoriale n.1134 del 24 luglio 2018 la ricorrente verificava il superamento della prova preselettiva con un punteggio pari ad 84,7 e in data 18 ottobre 2018 svolgeva la prova scritta presso l'I.I.S. "Croce-Aleramo" con sede a Roma in viale Battista Bardanzellu n. 7.

In data 27 marzo 2019 il Ministero dell'Istruzione pubblicava Il D.D.G. 395/2019 con il quale rendeva noto l'elenco degli ammessi alle prove orali e la ricorrente verificava la propria esclusione. Ma è solo con la pubblicazione da parte del MIUR sul sistema Polis-Istanze on line, che la stessa poteva verificare di aver totalizzato un punteggio pari a 69 (un punto in meno rispetto alla soglia minima richiesta dal bando ai fini dell'ammissione alla prova orale, pari a 70).

Dubitando della correttezza della valutazione delle prove svolte, la ricorrente formulava istanza di accesso agli atti per verificare il rispetto dei canoni di valutazione richiesti dal bando e il Miur ottemperava parzialmente trasmettendo unicamente l'elaborato della ricorrente e la griglia di valutazione e non anche i verbali della prima riunione della Commissione insediata presso il Ministero ed incaricata di indicare i criteri per la correzione, i verbali della Commissione incaricata della correzione del proprio elaborato, copia dei verbali di trasmissione dei risultati della prova scritta al MIUR ed al Cineca, copia del verbale di scioglimento dell'anonimato e dell'abbinamento della prova anonima al proprio nominativo.

I provvedimenti assunti dall'Amministrazione sono stati impugnati con il ricorso introduttivo per i seguenti motivi di diritto:

I. Violazione di legge, violazione degli artt. 1 e 3 l. 241/90; eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche di travisamento, erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà e illogicità; vizio di motivazione; violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e disparità di trattamento di cui agli artt. 3 e 97 cost.: genericità e irragionevolezza dei criteri adottati dalla commissione

II. Violazione di legge – omessa motivazione violazione dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990 “per difetto assoluto di motivazione” per non avere, la Commissione, motivato l'esclusione della ricorrente dalla successiva fase concorsuale. Violazione art. 97 della Costituzione

III. Violazione del principio di anonimato- violazione degli artt. 3, 51 e 97 della costituzione sotto il profilo della violazione del principio dell'anonimato. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 400 del d.lgs n° 297/94 (testo unico in materia di 21 istruzione); violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e ss. del d.p.r. 487/94; violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del d. lgs. n. 165/2001. eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta

IV. Illegittimità della graduatoria in relazione agli erronei presupposti su cui la stessa si fonda – erronea individuazione delle risposte corrette – incertezza – violazione del principio di par condicio

V. Violazione di legge – violazione della lex specialis, con riferimento alla non contestualità della prova scritta sull'intero territorio nazionale; violazione del principio di par condicio, contestualità in massima concentrazione della prova scritta

5. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i soggetti utilmente inclusi nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con D.D.G. n.1259 del 23 novembre 2017 che potrebbero subire lesione dall'eventuale accoglimento del ricorso ovvero tutti i candidati che hanno riportato nella prova scritta un punteggio superiore a 69.

6. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

7. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. III bis con ordinanza n. **8934/2019** pubblicata in data 05.07.2019 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell' sul sito web dell'Amministrazione con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019, del ricorso R.G. 6258/2019

Si allegano:

- 1 Testo integrale del ricorso introduttivo
- 2 Ordinanza n. 8934/2019
- 3 Graduatoria di merito contenente i controinteressati